



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Ricorso al TAR, Sezione di Lecce, sig. Francesco PRESICCI partecipante al concorso pubblico per copertura posti conducenti di linea. Resistenza. Mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Giuseppe SIGNORE.

L'anno millenovecentonovant uno, il giorno 7 (sette)

del mese di Agosto, alle ore 09.00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Francesco W. POGGI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Vincenzo CHIARELLI

3. Arturo MASI (a.g.)

4. Giuseppe MASTROMARINO (a.g.)

5. Edoardo MURIANO

6. Giuseppe NARDELLI

7. Anselmo NEVOLI

MEMBRI SUPPLENTI

8. Armando MASSAFRA (con diritto a voto)

9. Francesco ZUCARO (a.g.)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. Francesco FERRANTE

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMESSO che con deliberazione n.131 assunta in data 2/7/1991 procedeva alla presa d'atto della graduatoria del concorso pubblico per la copertura

dei posti di conducenti di linea, formulata dall'apposita Commissione giudicatrice preposta all'espletamento dei lavori concorsuali;

- CHE il sig. Presicci Francesco, partecipante al concorso innanzi accennato e risultato inidoneo per insufficiente votazione conseguita, ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Lecce, a mezzo del proprio legale rappresentante, dr. proc. Michele Brunetti, inteso ad ottenere l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione della Commissione Amministratrice n.131 del 2/7/91 per le motivazioni nello stesso atto di ricorso citate, che allegato al presente provvedimento ne fa parte integrante;
- TENUTO CONTO che sussistono fondati motivi per resistere al detto ricorso;
- RITENUTO, quindi, potersi procedere a conferire incarico legale per la difesa dell'A.M.A.T.;
- A VOTI unanimi e col voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di resistere al ricorso al T.A.R. di Lecce prodotto dal sig. Presicci Francesco, in narrativa accennato, affidando il mandato per la difesa della Azienda all'avv. Giuseppe SIGNORE - Via Sorcinelli, 23 Taranto;
- di porre la presuntiva spesa di £.2.000.000.- (duemilioni), in caso di soccombenza dell'AMAT e/o compensazione di spese di lite, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1991, alla voce "SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI".

Visto:

Il Presidente

Il Segretario

Comunicata all'Amministrazione Comunale il **12/agosto/1991**

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **19/settembre/1991**

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)
[Signature]



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 12/agosto/1991

N. di protocollo 8241/91 Rip. _____
Risposta a N. _____ del _____
Allegati N. _____

Spett./le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102

RACCOMANDATA A MANO**T A R A N T O****OGGETTO : Trasmissione oggetto deliberazioni.**

Trasmettiamo oggetto delle sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 8/agosto/1991:

- Del. n.151 - "Preso atto sentenza POZZESSERE Pasquale c/AMAT - Approvazione atto di transazione".
- Del. n.158 - "Ricorso al TAR, Sezione di Lecce, sig. Francesco PRESICCI partecipante al concorso per copertura posti conducenti di linea. Resistenza. Mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Giuseppe SIGNORE".
- Del. n.154 - "Preso atto graduatoria concorso pubblico per copertura posto Capo Area Movimento - Livello I°".
- Del. n.155 - "Compenso Commissione giudicatrice preposta all'espletamento del concorso per la copertura del posto di Capo Area Movimento - Livello I°".
- Del. n.156 - "Appalto concorso per l'acquisto di n.13 autobus urbani del tipo lungo con permuta di n.13 autobus usati dell'Azienda. Approvazione Capitolato Generale Federtrasporti e lettera invito a gara - Pubblicazione avviso gara".
- Del. n.157 - "Integrazione canoni di manutenzione hardware con la UNISYS SpA".
- Del. n.158 - "Rimborso al Cassiere interno della somma di £.3.086.966.= per spese economali".
- Del. n.159 - "Approvazione verbali di aggiudicazione per il servizio di pulizia autobus e locali dell'AMAT".
- Del. n.160 - "Nomina professionista per il collaudo statico dei locali sdogliatoio realizzati all'interno del Deposito AMAT".

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)





**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. (099) 701451 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, **12/agosto/1991**

N. di protocollo **1239/91** Rif.

Risposta a N. del

Allegati N.

**All'Assessore all'Annona e PP.UU.
del Comune di Taranto
Delegato ai rapporti con
l' A. M. A. T.
Piazzale BESTAT**

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO: Trasmissione deliberazioni.

Per i fini di cui al comma 4) dell'art. 2 del T.U. 1925 si trasmettono, in triplice copia, le sottoindicate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 7/agosto/1991:

Tali deliberazioni non sono soggette ad approvazione e/o presa d'atto di alcun Organo comunale ai sensi del combinato disposto dell'art.16 T.U. e art. 72 DPR n.902/1986:

- Del. n.151 - "Presa atto sentenza POZZESSERE Pasquale c/AMAT - Approvazione atto di transazione".
- Del. **n.153** - "Ricorso al TAR - Sezione di Lecce -sig. Francesco PRESICCI partecipante al concorso per copertura posti conducenti di linea. Resistenza. Mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Giuseppe SIGNORE".
- Del. n.154 - "Presa atto graduatoria concorso pubblico per copertura posto Capo Area Movimento - Livello I°".
- Del. n.155 - "Compenso Commissione giudicatrice preposta all'espletamento del concorso per la copertura del posto di Capo Area Movimento - Livello I°".
- Del. n.156 - "Appalto concorso per l'acquisto di n.13 autobus urbani del tipo lungo con permuta di n.13 autobus usati dell'Azienda. Approvazione Capitolato Generale Federtrasporti e lettera invito a gara - Pubblicazione avviso gara".
- Del. n.157 - "Integrazione canoni di manutenzione hardware con la UNISYS SpA".
- Del. n.158 - "Rimborso al Cassiere interno della somma di £.3.086.966.= per spese economali".
- Del. n.159 - "Approvazione verbali di aggiudicazione per il servizio di pulizia autobus e locali dell'AMAT".
- Del. n.160 - "Nomina professionista per il collaudo statico dei locali spogliatoio realizzati all'interno del Deposito AMAT".

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

P.S.: Non si è ritenuto allegare il Capitolato Generale FEDERTRASPORTI alla delibera n.156/91 perchè analogo a quello di cui al provvedimento deliberativo n.65 del 14/3/91.



A-2.
12/08/91

Dott. Proc. Michele Brunetti
Via Mazzini, 3 - Tel. 099/20120 - Fax 99158
74100 TARANTO
Cod. Fisc. BRN MHL 61M13 E155L
Part. IVA 01784610737

AMAT - TARANTO

29.07.91 005772

SEGRETERIA GENERALE



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

SEZIONE DI LECCE

Ricorso

per il Signor Francesco Presicci, residente in
Taranto, rappresentato e difeso dal dott. proc.
Michele Brunetti e presso il suo studio in Taranto
alla Via Mazzini 3 e in Lecce alla via Arco di
Prato n.8 (studio Porcari) elettivamente domiciliato
per mandato a margine dell'originale del presente
atto

contro

l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici di
Taranto (A.M.A.T.), in persona del direttore pro
tempore

per

l'annullamento, previa sospensione, della
deliberazione della Commissione Amministratrice
dell'A.M.A.T. n° 131 del 2 luglio 1991 (doc.n.1)
con la quale è stata approvata la graduatoria
(doc.n°2) per l'assunzione di 20 conducenti di
linea a seguito di concorso pubblico indetto con
deliberazione della Commissione amministratrice
n° 213 del 23.7.87, nonché della graduatoria stessa
e di ogni atto antecedente consequenziale e
comunque connesso e in particolare: a) di tutta la

Avv. Michele Brunetti
Vi delego a rappresentarmi e dif-
fermi nel presente giudizio e nell'
eventuale successivo di impugnazione ed
eventuale, conferendoVi ogni più om-
ple facoltà di legge comprese quelle
di conciliare, transigere, rinunziare,
riconoscere e quietanzare, con promes-
sa di rito e valido. Vi autorizzo a
nominare in Vs vece altro procuratore
con gli stessi poteri. Eleggo domicilio
nel Vs studio in Taranto. col n°
del mandato 8/8/91
L. 24/12/91

Per il Fisco ecc.

l'autentica

23/7/91

26 LUG. 91



procedura di concorso compresi i criteri per l'attribuzione dei punteggi; b) del verbale della Commissione giudicatrice n. 40 del 4.9.91 (doc.n.3) con specifico riguardo alla parte in cui stabilisce che per le prove pratiche di gara si determina un penalità di 0,5 punti per ogni secondo di ritardo; c) del bando di concorso A.M.A.T. del 20.8.87 (doc.n.4) nella parte in cui non prevede che siano comunicate ai candidati le modalità di prova con i relativi criteri per l'attribuzione dei punteggi; d) del provvedimento della Commissione giudicatrice del 27.5.91 attributiva del punteggio al ricorrente.

Fatto

Il ricorrente ha partecipato al pubblico concorso per l'assunzione di 20 agenti di ruolo in prova con qualifica di conducente di linea, mansioni autista, 7° livello, concorso bandito dall'A.M.A.T. con deliberazione della Commissione Amministratrice del 23.7.87 n.213.

Sueperata la prima prova di esame, il ricorrente è stato ammesso alla prova pratica di guida.

Ai sensi del bando di concorso, il punteggio riportato nella prova pratica (insieme al punteggio attribuito dai titoli speciali di valutazione -



titolo III del bando - e dai titoli di preferenza -
titolo V del bando -) è determinate per la
formazione della graduatoria di merito.

Espletata la prova pratica il 27.5.91, la
Commissione Giudicatrice del Concorso ha
attribuito al candidato il punteggio complessivo di
punti 59,388 da rapportare in quarantesimi ai fini
della collocazione in graduatoria finale. Detto
provvedimento, le modalità di espletamento delle
prove pratiche, la graduatoria definitiva e la
relativa approvazione unitamente a tutti gli atti
indicati in premessa sono illegittimi per i
seguenti motivi di

DIRITTO

Eccesso di potere per incongruità dell'azione
amministrativa. Violazione del principio di buon
andamento dell'azione amministrativa. Illogicità
manifesta. Violazione del principio di trasparenza
e di imparzialità dell'azione amministrativa.
Eccesso di potere per violazione della par condicio
e per insita contraddittorietà dell'azione
amministrativa.

In esecuzione del bando di concorso di cui alla
citata deliberazione del 23.7.87 n.213, la
Commissione Giudicatrice, con verbale n.37 del



7.3.91 (doc.n.5), stabiliva di rapportare a 100 il punteggio per le prova pratiche da espletarsi, "scomponendo il punteggio da 0 a 80 per l'esecuzione del percorso con le relative penalità e per i restanti 20 punti discrezionali per il giudizio di quegli elementi non compresi nella esecuzione del percorso". Con successivo verbale n. 40 del 4.4.91, la Commissione stabiliva le modalità ed i criteri di massima per la valutazione della prova pratica dei candidati ammessi. In particolare veniva stabilito il percorso da effettuare, le soste da osservare, le penalità di 0,5 punti/secondo per ritardo, di punti 3 per sosta fuori sagoma, di punti 3 per ogni birillo abbattuto, di punti 2 per parziale apertura o chiusura delle porte.

Infine la Commissione decideva di " dare per iscritto, prima dell'inizio della prova, a ciascun candidato le modalità di esecuzione della prova".

Senonchè, nel comunicare le modalità della prova, la Commissione ometteva di comunicare anche le penalità per ciascuna infrazione e il tempo massimo a partire dal quale sarebbe scattata la penalità di 0,5 punti secondo. In conseguenza i candidati, tra cui il ricorrente, non sono stati messi in grado di



valutare appieno le modalità di gara nonché i criteri di selezione. L'omissione della comunicazione produce notevoli 'effetti distorsivi'. Per fare un esempio, si consideri che il candidato che non rispetta le soste (previste in numero di 4) per velocizzare la sua prova è penalizzato con la perdita di 12 punti; invece, il candidato rispettoso delle soste, per questo solo fatto più lento, viene penalizzato con 0,5 punto secondo, sicchè se accumula, proprio per le soste, un ritardo di un minuto, viene penalizzato con la perdita di 30 punti. Dall'esempio illustrato si evince che viene favorito il candidato scorretto ma veloce, rispetto a quello corretto ma più lento. Risulta pertanto evidente la illegittimità del comportamento della P.A. per i vizi denunciati in premessa. L'azione amministrativa inoltre non soltanto risulta contraria ai principi di trasparenza e buon andamento, ma anche incongrua e contraddittoria. Infatti, se il verbale n. 40/91 stabilisce l'obbligo di comunicazione delle modalità di prova, è ovvio che le modalità, nell'accezione logica ed esclusiva di circostanze di tempo di luogo e dei parametri di valutazione, devono poi necessariamente essere comunicate al



candidato. In sostanza, se è consentita la metafora, quando si gioca è necessario che siano a conoscenza delle regole di gioco non solo il giudice, ma anche i giocatori. In contario si rischierebbe di rimettere le espulsioni e le ammonizioni al caso fortuito più che ad un dovere di comportamento ossequioso di regole in effetti mai conosciute.

D'altro canto, dopo le prime prove, i candidati resisi edotti del modo di procedere, (è inevitabile un certo *strepitus fori*) hanno ovviamente privilegiato la velocità alla puntualità di manovra, favorendo il reclutamento di "novelli Prost" piuttosto che di avveduti autisti. Sotto tale profilo bisogna considerare l'abnormità dei criteri di valutazione, almeno nei termini esplicitati dalla Commissione.

Infine, il fatto che il percorso di prova sia stato stabilito in maniera permanente, cioè identico per tutti i candidati e per tutti i giorni delle prove, porta alla violazione della par condicio. E'infatti evidente che i candidati ammessi alle prove in data successiva ad altri che li hanno preceduti, conoscendo il percorso, anche perchè ben visibile per essere stato evidenziato con vernice gialla,



sono in grado di esercitarsi e di prepararsi in maniera specifica. Ne consegue una ingiustificata disparità di trattamento.

2) **Violazione e falsa applicazione dell'art. 27, ultimo comma, del regolamento AMAT per le assunzioni e le promozioni del personale.**

L'ultimo comma dell'art. richiamato in premessa specifica che "Per quanto non previsto dal presente Regolamento o dai singoli bandi di concorso, in ordine all'espletamento del concorso, varranno le disposizioni che saranno stabilite dai membri della Commissione giudicatrice con diritto di voto all'unanimità di voti". Nel caso di specie, data la formulazione del bando, la norma dell'art. 27 è di puntuale applicazione. In effetti, con il verbale n.40 del 4.4.91, come detto determinativo dei criteri e dei punteggi per le prove pratiche, la Commissione ha stabilito di attribuire la penalità di 0,5 punti per ogni secondo di ritardo rispetto al tempo ottimale determinato in sette minuti. Senonchè tale tempo ottimale è stato determinato dalla Commissione a semplice maggioranza e non all'unanimità, in violazione dunque del citato articolo 27. Ne consegue l'illegittimità delle prove nel senso indicato in ricorso.



3) Violazione del principio del "Collegio perfetto".

E' noto che la Commissione giudicatrice di un concorso, in quanto fornita ai fini della manifestazione di mera discrezionalità tecnica, è un Collegio perfetto, e, come tale, esso deve operare sempre con la presenza di tutti i suoi componenti. Orbene, nel caso in esame, risulta che il verbale n. 40 più volte menzionato, pur indicando la presenza dei nove membri aventi diritti al voto, è sottoscritto solo da sette componenti. Manca dunque la prova della presenza di tutti i componenti del Collegio relativamente alla deliberazione di cui al verbale n.40. In conseguenza quella deliberazione deve considerarsi nulla insieme alle prove pratiche che in essa trovano il loro presupposto.

ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE.

I provvedimenti impugnati sono lesivi della posizione del ricorrente esposto al rischio di pregiudizio gravissimo ed irreparabile. La mancanza di trasparenza nello svolgimento delle prove ha illegittimamente privato il ricorrente della possibilità di conseguire una occupazione stabile. D'altra parte l'evidente fumus boni iuris legittima il ricorrente nella richiesta di



sospensione in questione.

Per tutte le ragioni esposte, si chiede che, previa
sospensione della loro esecuzione, il Tribunale
adito annulli i provvedimenti impugnati, con
vittoria di spese ed onorari di lite.

Taranto, 24/7/91

Dott. Proc. Michele BRUNETTI

Relata di notifica: Ad istanza come in atti, io
sottoscritto Assistente U.N.E.P. del Tribunale di
Taranto, ho notificato il presente atto:

1) all'Azienda Municipalizzata Autotrasporti
Pubblici Taranto (A.M.A.T.) in persona del legale
rappresentante, con sede in alla Via Cesare
Battisti n° 657, mediante consegna di copia conforme
a mani di *Indira Raffaele, office*

2) al Signor MONTELEONE URO, residente in
TARANTO - UFF. alla via FIOR DI FICUS n. 15
mediante consegna di copia conforme a mani di

URGENTE

UFF. P. N. T. E. N. T. E. 1500. Prot. Tribunale di Taranto

La presente copia, composta di n. 1002 racciate, e conforme
all'originale esistente presso questo Ufficio.

Taranto, il - 9 AGO. 1991

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

